



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

Proposte per un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

25 marzo 2015



1 PREMESSA

L'articolo 17 della Direttiva Europea 2008/98/CE prevede che "Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36."

La normativa nazionale, prevedeva con gli articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 (e prima ancora con il D.Lgs. 22/97) una tracciabilità dei flussi di rifiuti attuata mediante la compilazione e l'invio del MUD (il consuntivo annuale da utilizzare ai fini statistici, di controllo e di comunicazione alla CE), l'utilizzo di registri di carico e scarico (per rilevare la produzione e la gestione) e di formulari (per rilevare il trasporto).

Un sistema telematico efficace ed efficiente, rispetto all'attuale modello cartaceo, avrebbe indubbi vantaggi sia in termini di controllo che conoscitivi, contemperando il rispetto di una semplificazione e riduzione degli oneri economici e amministrativi.

Il SISTRI, si era posto come obiettivo primario quello di monitorare i flussi dei rifiuti "su strada": a questo obiettivo era subordinata l'individuazione dei soggetti coinvolti, la scelta organizzativa e le tecnologie distribuite (dai dispositivi USB alle Black Box, dalle telecamere sugli impianti ai monitor nella centrale di controllo).

Si è rivelato un obiettivo costoso, sia per l'amministrazione che per le imprese (si pensi ai costi della gestione della tecnologia distribuita, della sua obsolescenza e al rischio di danneggiamento, degli oneri per i trasportatori) non ben concepito, ridondante rispetto ad altri strumenti (dispositivi GPS, cronotachigrafi digitali e altri strumenti di gestione delle flotte) e, più importante ancora, non raggiungibile, come l'esperienza ha dimostrato.

E' sufficiente pensare che i mezzi autorizzati a trasportare rifiuti (esclusi i soggetti che trasportano rifiuti urbani, quelli che trasportano rifiuti da essi prodotti e i trasportatori esteri) sono, (fonte Albo Gestori ambientali) circa 110.000, i punti di produzione di rifiuti oltre 1 milione, i soli produttori di rifiuti pericolosi oltre 300 mila.

Da questi numeri risulta evidente che tracciare su strada i flussi è del tutto impossibile: non vi è materialmente la possibilità non solo di intervenire in tempo reale da parte delle forze dell'ordine, ma neanche di monitorare le movimentazioni di rifiuti a distanza, e l'illecito rimane tale anche se tracciato in differita.

Va poi aggiunto che successivi interventi normativi hanno progressivamente ridotto la platea di soggetti obbligati, limitando la tracciabilità ai grandi produttori e ai gestori e trasportatori di rifiuti pericolosi (circa 30 mila soggetti), rendendo il sistema, già appesantito da limiti strutturali, non in grado di assicurare un reale controllo della movimentazione complessiva dei rifiuti.

Ma questa stessa scelta, oltre a costringere gli operatori professionali al mantenimento di procedure di gestione interna distinte a seconda della tipologia di rifiuti, ha comportato che SISTRI non sia in grado né di raccogliere i dati che lo stato è obbligato a comunicare alla UE, né di fornire alle amministrazioni locali efficienti strumenti ai fini della pianificazione e del monitoraggio.

A fronte di un obiettivo che si ritiene sostanzialmente irraggiungibile, è irrazionale prevedere oneri economici ed organizzativi derivanti da un sistema come SISTRI o uno analogo.

La tracciabilità dei rifiuti, così come viene intesa nei punti che seguono, dovrebbe essere un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità nell'economia dei rifiuti, non uno strumento di monitoraggio dei flussi su strada.

Ciò premesso si ritiene che un sistema di tracciabilità debba avere questi obiettivi:

- a) Anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano alle imprese virtuose di disporre di tutte le informazioni per poter operare nel rispetto della norma ed intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella gestione dei rifiuti (ad esempio anche attraverso la promozione dei circuiti organizzati di raccolta e l'istituzione di un elenco nazionale delle autorizzazioni presso l'Albo così come era originariamente previsto al comma 23 dell'articolo 212 del dlgs 152/06);
- b) Rendere trasparenti le operazioni svolte dalla filiera dei rifiuti, in modo da consentire un controllo a posteriori, ma in tempi rapidissimi, sulle attività svolte, mettendo a disposizione degli organismi di controllo informazioni aggiornate e strumenti di analisi, controllo e conoscenza immediati;
- c) Consentire di raccogliere le informazioni utili al rispetto degli obblighi informativi verso l'Unione Europea e alle attività di pianificazione dell'amministrazione: non si può pensare di duplicare le fonti informative (e quindi gli obblighi in capo alle imprese) in relazione all'utilizzo finale.
- d) Raggiungere una reale semplificazione degli adempimenti per tutte le imprese ed in particolare le piccole e medie imprese.

2 VINCOLI: NORMATIVA E TEMPISTICA

Alla luce della normativa vigente, il Ministero dell'Ambiente ha due scadenze precise stabilite dalla Legge 11 agosto 2014 n° 116:

- i. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore (quindi entro ottobre 2014), semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb.
- ii. Entro il 30 giugno 2015 avviare le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore.

La proposta che segue vuole dare un riscontro a queste previsioni normative in un'ottica di semplificazione, in modo da costruire il nuovo modello sulla base di un quadro normativo efficace e concretamente realizzabile.

Allo scopo di ripristinare una disciplina che consenta di rispettare la normativa Comunitaria e di mantenere i presupposti giuridici per un successivo intervento normativo, è necessario quindi procedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con:

- L'abrogazione di una serie di provvedimenti relativi al SISTRI, che vanno, *in ordine temporale*, dall'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sino all'articolo 9 del D.L. 31 dicembre 2014 n. 192 come convertito dalla legge 11/2015.
- L'abrogazione di alcuni articoli del D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
- La sostituzione di alcuni articoli del D.lgs. n. 152 del 2006 con la disciplina vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.

3 PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA

I principi per la realizzazione del Registro Elettronico dei Rifiuti che ovviamente dovranno poi trovare riscontro nell'adeguamento del quadro normativo, sono:

1. *Valenza istituzionale del sistema*, che deve costituire uno strumento a supporto di una gestione integrata del ciclo dei rifiuti e che, per la propria rilevanza ed importanza, deve essere integrato all'interno dell'amministrazione, e quindi in primis, del Ministero dell'Ambiente e non può essere affidata a soggetti terzi. Per tale ragione il Registro Elettronico dei Rifiuti si propone che sia istituito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne affida la costituzione e la gestione all'Albo Nazionale Gestori, che:
 - ✓ è presente con articolazioni operative sul territorio, tramite le Sezioni Regionali dell'Albo;
 - ✓ raccoglie tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto di rifiuti, i quali costituiscono uno dei perni principali del sistema di tracciabilità;
 - ✓ dispone di un sistema informatico che rappresenta un'eccellenza nel settore.
2. *Revisione e trasposizione in chiave telematica dell'attuale regime dei formulari e dei registri di carico e scarico* con il mantenimento della *vigenza degli obblighi previsti dagli articoli 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario)* del D.lgs. n. 152/2006, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal DLgs. n.205/2010, fatte salve eventuali semplificazioni apportate successivamente e non direttamente connesse al funzionamento dell'attuale SISTRI. Il sistema in essere contiene già le informazioni necessarie a garantire la tracciabilità dei rifiuti: tipologia e quantità di rifiuto, i produttori/detentori, trasportatori, il percorso, impianto di destinazione ed attività svolta. Questa scelta rappresenta quindi una oggettiva semplificazione, in quanto:
 - a. Evita la necessità di moltiplicare le casistiche legate alle diverse tipologie di soggetti, garantendo una stabilità e una certezza della norma sulla base di prassi operative e orientamenti giurisprudenziali consolidati.
 - b. Limita costi indiretti legati alla riorganizzazione delle imprese e alla formazione del personale su procedure e metodiche estranee all'attività aziendale.
3. *Definizione precisa dei soggetti coinvolti*, concentrandosi sugli operatori professionali del settore (trasportatori, smaltitori e recuperatori, per un totale di circa 30-40 mila operatori) senza continue modifiche che generano incertezza e

moltiplicano il rischio di comportamenti non conformi. I dati della produzione dei rifiuti verranno generati a partire dalle comunicazioni presentate dai gestori e dai trasportatori. In sostanza, quindi, senza pesare sui produttori (che avranno l'unico compito di "validare" i dati presentati dagli operatori professionali) gli organismi di controllo disporranno di informazioni relative non ad un sottoinsieme, per quanto vasto, di produttori obbligati, ma alle informazioni relative a tutti i rifiuti conferiti nell'anno da tutti i produttori.

4. *Condivisione degli obiettivi* e di un iter procedurale con le associazioni di categoria, prevedendo meccanismi di confronto non solo in sede di attuazione, ma anche in fase di analisi e di definizione dei requisiti e dei flussi informativi del sistema e del ruolo dei soggetti coinvolti, nonché della successiva gestione;
5. Azioni costanti di *informazione e sensibilizzazione sul territorio*, da svolgere in stretto contatto con le associazioni;
6. *Attuazione graduale*, da realizzarsi comunque in tempi che, come verrà evidenziato successivamente, si prevedono rapidi, pur comprendendo comunque una fase di sperimentazione e una progressiva estensione a tutti i soggetti che debbano essere coinvolti;
7. *Drastica riduzione dei costi*, con utilizzo di tecnologie già di norma presenti nelle imprese e con una semplificazione che possa comportare costi, diretti ed indiretti, misurabili ed inferiori rispetto al sistema attualmente in essere, e ad un aumento dell'efficacia;
8. *Interoperabilità con i sistemi e le applicazioni informatiche* che gli enti e le imprese hanno implementato o intendono implementare nella propria organizzazione: gli utenti del Registro potranno quindi continuare ad utilizzare i propri sistemi informatici e trasmettere, con cadenze e periodicità da definire, un set di dati predefinito al sistema centrale. L'obiettivo è quello di realizzare un sistema "leggero" e non invasivo, che non imponga strumenti, ma definisca standard;
9. *Messa a disposizione degli organismi deputati al controllo* di strumenti operativi facilmente utilizzabili, anche "su strada" e configurati in relazione alle effettive esigenze.
10. *Eliminazione di dispositivi tecnologici obsoleti e costosi (black box e dispositivi USB)*.

4 RUOLI DELLE IMPRESE

Soggetti	Adempimenti
<ul style="list-style-type: none"> • Enti e imprese che raccogliono e trasportano rifiuti • Enti e imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori • Intermediari e commercianti di rifiuti. 	<p>Rimangono vigenti gli obblighi previsti dal 152/2006 (pre 205/2010), ovvero tenuta dei registri di carico e scarico e compilazione dei formulari.</p> <p>Queste imprese comunicano al Registro Elettronico dei Rifiuti, (con la tempistica prevista dalla vigente normativa sui registri di carico e scarico) i dati relativi alla movimentazione dei rifiuti riportati su registri/formulari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Quantità e tipologia di rifiuti ricevuti per attività di trasporto e trattamento; b) Data di svolgimento delle operazioni; c) Produttore / detentore del rifiuto; d) Attività di gestione svolta (per i gestori). <p>La trasmissione avviene mediante interoperabilità tra i sistemi informatici degli utenti e il Registro telematico.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi • Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque 	<p>Rimangono vigenti gli obblighi previsti dal 152/2006 (pre 205/2010), fatte salve eventuali semplificazioni apportate successivamente e non direttamente connesse al funzionamento dell'attuale sistema di tracciabilità (p.es. semplificazioni per le imprese agricole e per il settore del benessere). I produttori non hanno obblighi di comunicazione né di iscrizione al Registro Elettronico in quanto i dati relativi alla movimentazione dei rifiuti prodotti vengono recuperati da quanto comunicato da trasportatori e gestori.</p> <p>Questi produttori devono utilizzare il Registro Elettronico dei Rifiuti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scaricare l'attestato di avvenuta consegna del rifiuto (che sostituisce l'attuale 4° copia del formulario), confermando le informazioni in essa contenute. • Validare il MUD precompilato, integrando i dati relativi alle giacenze di fine anno. <p>I produttori possono utilizzare il Registro Elettronico dei Rifiuti, anche mediante interoperabilità con i propri sistemi informativi, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ottenere le informazioni sulle imprese autorizzate allo svolgimento dell'attività di trasporto e di gestione dei rifiuti. <p>Infine i produttori possono utilizzare, a titolo volontario e con modalità da definire, il Registro Elettronico dei Rifiuti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La tenuta in formato elettronico del Registro di carico e scarico.

<ul style="list-style-type: none"> Altri produttori di rifiuti non pericolosi da attività agricole e agro-industriali, demolizione e costruzione, commerciali, di servizio 	<p>Rimangono vigenti gli obblighi previsti dal 152/2006 (pre 205/2010), ovvero obbligo di conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti.</p> <p>Questi produttori non hanno obblighi di comunicazione né di iscrizione e devono utilizzare il Registro Elettronico dei Rifiuti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> Scaricare, anche attraverso associazioni di categoria e loro società di servizi, l'attestato di avvenuta consegna del rifiuto (che sostituisce l'attuale 4° copia del formulario e tramite il quale adempiono agli obblighi di legge), confermando le informazioni in essa contenute. <p>I produttori possono utilizzare il Registro Elettronico dei Rifiuti, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ottenere le informazioni sulle imprese autorizzate allo svolgimento dell'attività di trasporto e di gestione dei rifiuti.
<ul style="list-style-type: none"> Associazioni di categoria e cooperative agricole 	<p>Cui potrà essere delegato in forma ampia l'assolvimento degli obblighi e degli adempimenti dei produttori previo apposito mandato.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Consorzi o i sistemi collettivi 	<p>Che forniscono i dati per specifiche frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata o raccolta separata laddove, in ottemperanza ad obblighi comunitari, si prevede l'obbligo di raccolta di tali informazioni.</p> <p>La trasmissione avviene mediante interoperabilità tra i sistemi informatici degli utenti e il Registro telematico.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione dei rifiuti urbani 	<p>Qualora si intenda, a titolo sperimentale o per specifiche aree o frazioni, raccogliere anche le informazioni relative a tali rifiuti.</p> <p>La trasmissione avviene mediante interoperabilità tra i sistemi informatici degli utenti e il Registro telematico.</p>

5 SOGGETTI ISTITUZIONALI

Accedono ai dati raccolti dal Registro Elettronico dei rifiuti:

- a) Organismi di controllo (forze dell'ordine, magistratura, amministrazioni locali);
- b) ISPRA per attività di analisi, elaborazione dei dati e per i rapporti con l'Unione europea;
- c) Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 189, hanno il compito di assicurare la gestione del Catasto dei Rifiuti che potranno utilizzare le procedure di elaborazione standardizzate rese disponibili dal sistema oppure scaricare, in formato standard da definire, i dati raccolti per le elaborazioni con i propri sistemi informatizzati, senza dover sostenere ulteriori costi;
- d) Amministrazioni locali, competenti per attività di pianificazione e programmazione dell'uso del territorio.

Il principio dell'interoperabilità verrà attuato anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni competenti, consentendo così l'utilizzo diretto dei dati nei sistemi informativi da queste sviluppati, con una salvaguardia degli investimenti effettuati.

6 SISTEMA INFORMATIVO

Il *Registro Elettronico dei Rifiuti* che si prevede di costituire sarà gestito dal Ministero dell'Ambiente avvalendosi dell'Albo nazionale gestori ai sensi della vigente normativa, e strutturato, secondo una logica cooperativa e decentrata, in una serie di componenti principali:

a. **Portale centralizzato,**

- nel quale confluiscono tutti i dati forniti dai soggetti obbligati secondo quanto indicato al punto 4 (trasportatori e gestori).
- al quale accedono, con diversi livelli di abilitazione, le imprese e gli organismi per la consultazione delle informazioni presenti.

E' importante osservare che il portale intende rendere disponibile a tutti gli utenti, a seconda delle diverse abilitazioni, una serie di risorse, già allo stato attuale immediatamente disponibili, quali:

- i. *Anagrafica imprese* aggiornata, mediante interoperabilità con il *registro delle imprese*.
- ii. *Anagrafica imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori*, comprensiva di mezzi, targhe e Cer autorizzati, mediante interoperabilità con l'Albo nazionale gestori.
- iii. Inoltre si propone di costituire, finalmente, un *Elenco Nazionale delle Autorizzazioni*, accessibile informaticamente, contenente le informazioni relative a tutte le imprese autorizzate a svolgere attività di gestione dei rifiuti. Si ritiene che questo possa essere fatto, a livello normativo, ripristinando quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 che all'articolo 212 comma 23 (poi successivamente abrogato) prevedeva che le Amministrazioni autorizzanti (che mantengono tale ruolo) trasmettessero all'Albo Gestori, per la successiva pubblicazione, le informazioni relative alle autorizzazioni da esse rilasciate.

L'interoperabilità con gli archivi ambientali ufficiali comporta che:

- ✓ Gli utenti del sistema non debbano comunicare dati anagrafici e autorizzativi, ufficiali e aggiornati, già in possesso dell'Amministrazione e che ogni variazione apportata a tali fonti ufficiali venga automaticamente riportata sul portale.
 - ✓ Che gli operatori professionali e i produttori possano accedere alle informazioni, mediante consultazione on line oppure direttamente dai propri sistemi informatici: in questo modo tutti i movimenti trasmessi al portale faranno riferimento a posizioni di imprese censite e autorizzate.
 - ✓ Che gli enti di controllo che operano sul territorio possano, in qualsiasi momento, anche da strumenti quali palmari, smartphone ecc, accedere alle informazioni sulle imprese e sui movimenti
- b. **Scrivania telematica produttori**, dalla quale i produttori (o loro delegati) possono
- i. Consultare le informazioni comunicate al Registro Elettronico dei Rifiuti relativamente alla propria posizione.
 - ii. Svolgere le operazioni di scarico "4° copia" e conferma movimenti, validazione MUD con integrazione giacenze a fine anno.
- L'accesso alla scrivania telematica produttori per le funzioni di consultazione e scarico di documentazione potrà essere fatto con meccanismi di identificazione utenti leggeri, quali ad esempio credenziali
- c. **Scrivania telematica gestori**: tramite la quale gestori e trasportatori comunicano i dati al Registro Elettronico dei Rifiuti. La comunicazione può essere effettuata con due modalità.
- i. *Interoperabilità* con i sistemi informatici degli utenti. Il gestore del sistema definirà, dopo averle condivise con le software house che operano nel settore, gli standard per gestire lo scambio e metterà a disposizione specifici Web Services per consentire lo scambio di informazioni con tutti gli utenti. Gli utenti potranno quindi continuare ad utilizzare i propri sistemi informatici e trasmettere, con cadenze e periodicità da definire, un set di dati predefinito al portale.
 - ii. *Applicazioni* tramite le quali i trasportatori e i gestori potranno inserire i dati richiesti cioè quelli del registro e del formulario, laddove non dispongano di sistemi informativi propri.
 - I dati richiesti sono quelli già attualmente previsti dal registro e dal formulario.
 - L'inoltro in formato elettronico avviene nei tempi previsti dalla normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico e sull'emissione del formulario.
- Ai fini di garantire la sicurezza, la marca temporale e la tracciabilità di tutte le operazioni, l'accesso alla *scrivania telematica gestori* avverrà mediante firma digitale dotata di certificato di autenticazione. La persona d'impresa titolare della firma digitale potrà, al primo accesso, delegare la gestione operativa ad altre persone, che accederanno con meccanismo di identificazione leggero. I sistemi interoperabili comunicheranno mediante certificato di interoperabilità.
- d. **Area riservata agli Organismi di controllo** per l'interrogazione puntuale dei dati
- e. **Area riservata alle Agenzie regionali e provinciali** per l'ambiente che potranno utilizzare le procedure di elaborazione standardizzate rese disponibili dal sistema oppure scaricare, in formato standard da definire, i dati raccolti per le elaborazioni con i propri sistemi informatizzati.
- f. **Area pubblica** per l'accesso a dati statistici di interesse dei cittadini.

7 ATTUAZIONE DEL PROGETTO

7.1 Tempi e fasi

L'implementazione del Registro Elettronico passa necessariamente per una serie di fasi, che non interferiscono in alcun modo con l'organizzazione e le procedure attuate dalle imprese soggette all'obbligo, che quindi proseguono senza soluzione di continuità, così riassumibili:

1. Analisi iniziale.
2. Condivisione dell'analisi con gli stakeholder e approfondimento casi specifici
3. Stesura di un progetto esecutivo, con pianificazione delle attività.
4. Stesura di un piano economico.
5. Definizione degli interventi legislativi da implementare, ivi compresa l'abrogazione o la modifica di norme esistenti.
6. Realizzazione del sistema, con stati di avanzamento lavori, da sottoporre a collaudo.
7. Implementazione di un data center adeguato alla luce del fatto che, l'evoluzione tecnologica rende apparecchiature acquisite **in comodato d'uso** ed installate nel 2009, benchè scarsamente utilizzate, già obsolete.
8. Test del sistema (e interventi di correzione e miglioramento).
9. Formazione, informazione e sensibilizzazione a livello territoriale.
10. Sperimentazione del sistema su un campione significativo di utenti (e interventi di correzione e miglioramento) con il coinvolgimento delle organizzazioni delle imprese.
11. Costituzione di una struttura di assistenza, centralizzata e decentrata.
12. Collaudo finale.
13. Rilascio e avvio del sistema.

Ciò premesso si ritiene che i tempi per lo sviluppo del Registro Elettronico dei Rifiuti, possano essere sensibilmente accorciati, mediante il riuso di know-how e competenze accumulate dall'Albo Gestori nella realizzazione del proprio sistema informativo.

7.2 Regime transitorio

E' importante evidenziare che la soluzione proposta comporta lo sviluppo di un sistema informativo e di procedure operative che, per quanto riguarda gli utenti, si affiancano a quelle esistenti interagendo con esse e non richiedono ulteriori investimenti.

È comunque opportuno prevedere un avvio graduale del nuovo sistema e un periodo transitorio, dallo spegnimento del SISTRI, nel quale garantire all'amministrazione competente, il raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, che di seguito proviamo ad elencare:

1. *Raccogliere con maggiore frequenza i dati in merito alla produzione, gestione e trasporto dei rifiuti per i quali è già prevista una comunicazione annuale.*

Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto, in maniera molto semplice, prevedendo per i soli gestori e trasportatori, esclusi quindi i produttori, l'obbligo di trasmettere via telematica il MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) con frequenza da concordare e comunque superiore a quella attuale. La trasmissione telematica, rappresenterebbe un efficace test del meccanismo di interoperabilità del Registro. In questo modo si otterrebbero alcuni risultati:

- ✓ Maggiore celerità e qualità dei dati raccolti.

- ✓ Impatto limitato sulle imprese con le quali si potrebbe cominciare a costruire il sistema da recepire poi all'interno della nuova tracciabilità.
 - ✓ Consegna dei dati alle Agenzie Regionali e provinciali per la tenuta del Catasto.
2. *Mettere immediatamente a disposizione degli organismi di controllo accessi dedicati agli archivi utili per le loro finalità.*

Questo obiettivo può essere raggiunto, in maniera molto semplice, con l'accesso diretto, già pienamente disponibile, da parte degli organismi di controllo a:

- ✓ Albo Nazionale gestori, consentendo così alle forze dell'ordine operanti sul territorio il controllo immediato su imprese autorizzate e mezzi abilitati.
 - ✓ Banca Dati MUD, consentendo così di elaborare dati che, sebbene rappresentino un bilancio a posteriori, permettono di individuare criticità e situazioni da sottoporre ad indagini
3. *Avviare la costituzione di un Elenco Nazionale delle Autorizzazioni.*

Il periodo transitorio verrà utilizzato allo scopo di costituire, per via telematica ed in collaborazione con le amministrazioni autorizzatrici e/o avvalendosi del MUD, opportunamente modificato, l'elenco nazionale delle imprese autorizzate a svolgere attività di smaltimento e recupero dei rifiuti. Anche in questo senso le esperienze di interoperabilità tra P.A. già in essere (proprio per la Comunicazione Rifiuti Urbani del MUD), potrebbero rappresentare una buona pratica da estendere.

8 SANZIONI

Le sanzioni devono essere:

- i. Commisurate e proporzionate alla tipologia di rifiuto e alla natura del reato e del danno ambientale prodotto o potenziale e, ove possibile, alla dimensione dell'impresa.
- ii. Principio di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità che, comunque, non inducono danni all'ambiente.

9 FINANZIAMENTO

Si ritiene che la proposta sopra illustrata comporti costi di impianto e di gestione nettamente inferiori a quelli dell'attuale sistema con un sostanziale risparmio per l'amministrazione e le imprese, anche attraverso il riuso di esperienze già consolidate, come sopra descritto.

Va valutata la possibilità di garantire la copertura dei costi di **impianto** mediante l'utilizzo di fondi già versati dalle imprese, mentre a copertura dei costi di **gestione** un contributo dovrebbe tenere conto delle movimentazioni e delle quantità gestite.

10 NORMATIVA COMUNITARIA

Si ritiene che il sistema sopra descritto sia perfettamente compatibile con le Direttive Europee in materia di rifiuti: la direttiva 2008/98/CE prevede all'articolo 17 che gli Stati membri adottano misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36.

La Direttiva non vincola gli stati membri all'utilizzo di strumenti specifici per raggiungere tale obiettivo.

E l'articolo 36 prevede che gli enti o le imprese ente o impresa che intendono effettuare il trattamento dei rifiuti i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.